



TRIBUNALE DI VASTO

N. 13/2017

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.17, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato alla resistente, i coniugi MIHAITA/

ANDREI, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Virgil Gabriel, unitamente a Dario Verzulli, Presidente della Autismo Abruzzo Onlus, convenivano in giudizio la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: che il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarò il diritto dei ricorrenti di poter sottoporre il loro figlio minore di tre anni, Mihaita Virgil Gabriel, a trattamento riabilitativo ex art. 26 in regime semiresidenziale grave, con l'obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, mediante le metodologie previste dalla scienza medica e, per l'effetto, ordinò alla ASL citata di prendere in carico il minore direttamente o avvalendosi di strutture specializzate anche e soprattutto in terapia domiciliare e di eseguire i suddetti trattamenti fino a quanto sarà considerato necessario e utile.

Deducevano al riguardo che il piccolo Virgil Gabriel, affetto da autismo, come diagnosticato dalla Unità di valutazione Multidimensionale della ASL n. 2 suindicata, era stato autorizzato, da quest'ultima, al trattamento riabilitativo ex art. 26 per sei mesi con l'obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, ma l'Azienda Sanitaria non aveva provveduto alla relativa presa in carico.

Si costituiva in giudizio l'Azienda resistente per contestare quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla circostanza da ultimo citata e precisare che aveva assolto all'obbligo di convenzionarsi con varie strutture in grado di



fornire il trattamento riabilitativo autorizzato, restando rimessa al paziente la libertà di rivolgersi ad una delle strutture convenzionate.

Concludeva per il rigetto del ricorso ed in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, chiedeva che il Giudice indicasse la struttura sanitaria accreditata presso cui sottoporre a trattamento il minore.

Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Deve al riguardo osservarsi che risulta incontestata, oltre che documentata dalla certificazione allegata, la necessità del minore di essere sottoposto al trattamento suindicato; non emerge, però, alcun elemento deponente per un diniego di presa in carico da parte dell'Azienda resistente.

Ritiene il Tribunale che effettivamente l'Azienda abbia compiutamente osservato l'obbligo impostole dall'art. 26 L. 833/78: *“Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.”*

La Asl Lanciano-Vasto-Chieti è convenzionata con oltre venti strutture in grado di fornire il trattamento riabilitativo autorizzato (cfr. doc. 4 fasc. p. resistente).

I ricorrenti, ai quali è rimessa la scelta tra le strutture citate, non hanno neppure allegato le ragioni per le quali non si sono rivolti ad alcuna di tali strutture omettendo di chiedere la presa in carico del minore: anzi, il patrono di parte ricorrente all'udienza suindicata non ha contestato nessuna delle circostanze dedotte dalla resistente, riportandosi semplicemente alle proprie richieste.

La prospettazione degli istanti si è limitata alle deduzioni inerenti la posizione di diritto soggettivo alla salute dell'assistito, riconducibile all'art. 32 Cost., e l'asserita omessa presa in carico di quest'ultimo non è supportata da alcunchè che dimostri un comportamento della resistente idoneo a creare una lesione a tale diritto, né un pregiudizio imminente ed irreparabile alla salute del minore,



che ben potrebbe essere tutelata con il semplice ricorso alle strutture convezionate con la resistente, la quale non ha alcun potere di scelta circa la struttura ove erogare le prestazioni sanitarie necessarie al minore.

Consegue la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo che segue.

P.T.M.

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso in favore della resistente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 810,00, oltre IVA, CPA e accessori come per legge.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Così deciso in Vasto lì 30 giugno 2017

Il Giudice

dott.ssa Anna Rosa Capuozzo

